

REGOLAMENTO GENERALE 2024

MODIFICHE APPROVATE DAL CONSIGLIO NAZIONALE IN DATA 29.11.2024

ART. 1 (R)

NATURA GIURIDICA

- 1. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ETS APS, già iscritta nel Registro delle persone giuridiche, di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 e ss. mm. ii. e al Registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla Legge 7 dicembre 2000, n. 383 e ss. mm. ii., è iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e ss. mm. ii.*
- 2. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - ETS APS è, altresì, iscritta nel Registro di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2015 sul "Riconoscimento e conferma delle Associazioni e degli enti legittimati ad agire in giudizio in difesa delle persone con disabilità, vittime di discriminazioni", ai sensi dell'art. 4 della Legge 1° marzo 2006, n. 67.*

ART. 3 (R)

AMMISSIONE A SOCIO, DIRITTI E DOVERI DEI SOCI, CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, VERIFICA DEI POTERI, DIMISSIONI

- 1. Si acquisisce la qualità di socio dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ETS APS con l'ammissione deliberata dal Consiglio della Sezione territorialmente competente.*
- 2. Per l'iscrizione a socio, occorre presentare alla Sezione UICI territorialmente competente, domanda in carta libera o recapitata a mezzo posta elettronica, debitamente sottoscritta con firma autografa o digitale, nella quale vanno dichiarati, sotto la propria responsabilità: generalità, cittadinanza, residenza, stato civile e di famiglia del richiedente, oltre a una dichiarazione della propria volontà di aderire all'Associazione, condividendone Statuto, scopi e finalità. Alla domanda vanno allegate due fotografie del richiedente in formato cartaceo o digitale. In ottemperanza alle disposizioni vigenti del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. n. 117/2017 e ss.mm.ii.) in materia di Associazioni di Promozione Sociale, la domanda va completata con una sintetica illustrazione delle motivazioni per le quali il richiedente condivide le finalità istituzionali dell'UICI e le modalità con le quali lo stesso intenda partecipare concretamente alla vita associativa.*
- 3. Per i soci effettivi e i soci tutori, alla domanda va allegata copia del referto della Commissione medico-legale di prima istanza per gli accertamenti oculistici o di verifica, ovvero certificato rilasciato da un oculista del Servizio Sanitario Nazionale, o di altro Servizio convenzionato, o comunque accreditato secondo la normativa vigente, oppure copia del libretto di pensione di cieco civile, o documentazione*

equivalente, autenticata da persona a ciò designata dal Presidente della Sezione. Per i soci tutori, oltre alle certificazioni di cui al paragrafo precedente, alla domanda va allegata copia della certificazione relativa alla titolarità della legale rappresentanza.

4. Chiunque, per qualsiasi ragione, desideri iscriversi in Sezione diversa da quella della propria residenza, deve farne motivata domanda al Presidente del Consiglio della Sezione prescelta, il quale curerà che tali ragioni, una volta accolte dal Consiglio Sezionale, siano adeguatamente esposte nella deliberazione di iscrizione.

5. Nella prima seduta utile successiva alla data di ricezione, il Consiglio della Sezione, Organo competente in esclusiva, esamina le richieste di iscrizione a socio e ne delibera, in modo motivato, l'accoglimento o il rigetto, con effetto dalla data di presentazione della domanda. La deliberazione del Consiglio riporterà, pertanto, la motivazione di accoglimento o di rigetto, per ciascuna delle domande esaminate. I soci la cui domanda sia stata accolta e che abbiano versato la quota associativa, ricevono la tessera che è unica e uguale per tutti, corredata dal relativo bollino di avvenuto pagamento. I soci ammessi tra ottobre e dicembre, pagano la quota associativa a partire dall'anno successivo a quello di ammissione e, pertanto, ricevono la tessera priva del bollino di pagamento.

6. Salvo i casi di cui al comma 4, il cambiamento di residenza dei soci comporta il trasferimento alla Sezione di nuova residenza che va comunicato dal socio alla Sezione presso la quale lo stesso si trasferisce, la quale provvede a notificarlo alla Sezione di provenienza e alla Sede Nazionale. La Sezione di provenienza, entro trenta giorni, provvede al trasferimento del fascicolo personale del socio. Trascorso tale termine, in assenza di motivata giustificazione, la Sede Nazionale provvederà d'ufficio ai predetti adempimenti.

7. Nei sei mesi antecedenti le elezioni per il rinnovo delle cariche associative, i trasferimenti sono ammessi solo per cambio di residenza o documentati motivi di studio e di lavoro. In tutti gli altri casi essi avranno efficacia solo dal giorno successivo alla proclamazione dei nuovi eletti.

8. In caso di trasferimento temporaneo di domicilio, il socio comunica tempestivamente il nuovo recapito alla Sezione territorialmente competente, che provvederà a fornire tutti i servizi associativi, ferma restando l'iscrizione nella Sezione di provenienza.

9. Nella prima seduta di ogni anno, da svolgersi entro il mese di febbraio, il Consiglio Sezionale procede a una verifica della situazione complessiva dei soci e, mediante l'adozione di formale e documentata deliberazione, provvede agli adempimenti previsti dalle norme statutarie e regolamentari in caso di morosità, cancellazione e/o decessi. Nella stessa seduta, il Consiglio ha facoltà di adottare ogni altra opportuna azione di sollecito nei confronti degli associati morosi, come previsto dal successivo comma 18.

10. I soci residenti all'estero indicano la Sezione presso la quale intendono essere iscritti. In mancanza di tale indicazione, l'iscrizione avviene presso la Sezione di Roma.

11. Ai soci viene rilasciata tessera sociale con fotografia che deve essere convalidata annualmente mediante il versamento della quota sociale.

12. Tutti i dati personali dei soci dell'Unione sono contenuti in una banca dati denominata "Anagrafe Unica Nazionale", dotata di software operativo che ne consente la visualizzazione e la modifica unicamente a ciascuno dei soggetti individuati come responsabili, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).
13. Entro dieci giorni dall'avvenuta conoscenza del fatto, la Sezione territoriale è tenuta ad apportare nell'Anagrafe Unica Nazionale ogni variazione relativa ai soci di propria competenza.
14. L'anzianità associativa si calcola dalla data di iscrizione, considerando solo gli anni per i quali è stata pagata la quota associativa, ancorché in ritardo.
15. I soci pagano annualmente la quota associativa alla Sezione di appartenenza. La quota decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e non è frazionabile. Per i sottoscrittori di delega di pagamento della quota associativa sulle provvidenze erogate dall'INPS, valgono le modalità previste dalla normativa vigente e da convenzione eventualmente in essere con l'Istituto di previdenza.
16. In caso di morosità, determinata dal mancato pagamento delle quote associative e formalmente dichiarata dal Consiglio Sezionale, il socio è sospeso dall'attività associativa, secondo quanto previsto dai commi seguenti. Al socio moroso sospeso dall'attività associativa è comunque inviato l'avviso di convocazione alle Assemblee e alle altre riunioni sezionali, ma lo stesso potrà esercitare i diritti di socio solo se in regola con il pagamento delle quote associative.
17. Il mancato pagamento della quota e degli eventuali arretrati non costituisce tacita richiesta di recesso da socio. Qualora il socio intenda recedere dal rapporto associativo con l'Unione, lo stesso dovrà presentare apposita domanda di cancellazione indirizzata al Presidente della Sezione territorialmente competente. La cancellazione decorrerà dalla data della deliberazione del Consiglio Sezionale.
18. La qualità di socio si perde per persistente morosità formalmente deliberata dal Consiglio della Sezione territorialmente competente. La persistente morosità consiste nel mancato pagamento della quota associativa per i due anni precedenti l'anno in corso. La Segreteria Sezionale redige l'elenco completo degli iscritti non in regola con il pagamento della quota dell'anno precedente o, comunque, già dichiarati morosi, e lo rende disponibile per il Consiglio Sezionale in tempo utile per la prima seduta di ogni anno, al fine di procedere alle opportune azioni di sollecito, per i soci morosi, o di cancellazione, per i soci persistenti morosi, ai sensi del precedente comma 9.
19. In caso di dichiarata persistente morosità, il Consiglio Sezionale, nella medesima seduta di cui al comma 9, dovrà dare inizio automaticamente al procedimento di cancellazione, informandone il socio e prevedendo una sua eventuale audizione, oltre a ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per valutare la situazione. Il procedimento di cancellazione deve concludersi nei novanta giorni successivi alla data di svolgimento dell'Assemblea ordinaria dei soci della Sezione, o con il pagamento delle quote arretrate da parte del socio, o con la sua cancellazione definitiva dall'Anagrafe Unica Nazionale. La cancellazione comporta in ogni caso la perdita dell'anzianità associativa pregressa.

20. Per evitare l'avvio o interrompere il procedimento di cancellazione, il socio interessato dovrà farne richiesta al Presidente Sezionale con nota protocollata in Segreteria, o a mezzo posta elettronica, debitamente sottoscritta con firma autografa o digitale, alla quale dovrà essere allegata ricevuta di versamento delle quote associative non pagate.

21. La reintegrazione del socio sospeso, in applicazione delle norme precedenti, dovrà essere espressamente indicata nel verbale di seduta del Consiglio Sezionale, al quale sarà allegata la ricevuta dell'avvenuto versamento delle quote associative non pagate.

22. In deroga a quanto prescritto nei commi precedenti, il Consiglio Sezionale, con motivata deliberazione, potrà non dar corso all'applicazione del procedimento di cancellazione per gravi e giustificate ragioni provate documentalmente dall'iscritto.

23. Ogni Organo collegiale, nella propria riunione di insediamento, procede alla verifica delle condizioni di eleggibilità dei suoi componenti, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 3, commi 8, 9 e 10 dello Statuto Sociale. Qualora una causa di ineleggibilità sopravvenga nel corso del mandato, l'Organo competente, ai sensi dell'art. 22 del presente Regolamento, delibera la decadenza del componente.

24. Coloro che risultano eletti, entro otto giorni dalla proclamazione, salvo i termini diversamente stabiliti dal presente Regolamento, devono dichiarare per iscritto, pena la decadenza, la loro accettazione dell'elezione e il possesso dei diritti civili e politici, utilizzando l'apposito modello reso disponibile dalla Sede Nazionale. Per le cariche monocratiche l'assunzione delle funzioni nel termine di cui sopra equivale ad accettazione tacita della carica. Tale norma si applica anche in caso di subentro.

25. Le dimissioni da una delle cariche di cui all'art. 4 dello Statuto, indirizzate al rispettivo Organo di appartenenza, devono essere presentate personalmente, o tramite PEC, e assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci al momento della protocollazione. Il Presidente Nazionale presenta le proprie dimissioni al Consiglio Nazionale. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ai sensi di legge e inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.

26. Entro trenta giorni dalla ricezione delle dimissioni, si procede ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 23 del presente Regolamento.

27. In caso si debba procedere a elezioni sostitutive, esse avranno luogo, di norma, nella prima seduta utile dell'Organo competente. Non si dà luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento dell'Organo ai sensi del comma 6 dell'art. 23 del presente Regolamento.

ART. 4 (R)
SPESE E MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO
DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI

1. Le sedi di Bolzano e di Trento sono denominate anche “Sezione Alto Adige” e “Sezione Trentino”. La regione Molise avrà una sola sede a Campobasso, denominata “Sezione regionale UICI Molise”, mentre a Isernia sarà istituita una rappresentanza.

2. Entro i limiti fissati dalla normativa vigente, e da apposita deliberazione del Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionale, l'indennità per i componenti della struttura nazionale è stabilita dalla Direzione Nazionale, quella per i componenti delle strutture regionali dai Consigli Regionali, quella per i componenti delle strutture sezionali dai Consigli Sezionali. Le indennità non sono cumulabili tra di loro.

3. Le spese del Congresso e del Consiglio Nazionale, relativamente ai componenti di parte elettiva, sono a carico del bilancio della Sede Nazionale. Le spese relative al funzionamento degli Organi dell'Unione sono a carico del bilancio delle strutture presso le quali essi operano.

4. Le indennità per missioni e trasferte a tutti i livelli associativi sono determinate dalla Direzione Nazionale.

5. Tutte le indennità erogate per le cariche associative nazionali, così come i compensi erogati ai sensi dell'art. 4, comma 7, dello Statuto, devono essere pubblicati sul sito internet dell'Unione www.uici.it, anche in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm. ii. e dal D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e ss. mm. ii., nella sezione denominata “Amministrazione trasparente”.

6. Le riunioni di tutti gli Organi collegiali dell'Unione devono essere convocate con modalità che consentano la partecipazione sia in presenza sia a distanza tramite sistemi di audio/teleconferenza. Pertanto, la partecipazione alle riunioni dei suddetti Organi è valida anche se effettuata tramite audio/teleconferenza o sistemi analoghi, purché sia consentita l'identificazione dei partecipanti e il rispetto delle condizioni di riservatezza. Il Presidente dell'Organo provvede, sotto la propria responsabilità, a identificare i partecipanti e a garantire la regolarità della riunione, anche tenendo conto dei mezzi tecnici a disposizione.

7. In caso di votazioni a scrutinio segreto, dovranno essere adottate modalità atte a garantire la segretezza del voto di tutti i partecipanti.

8. Presso le Sezioni sono resi disponibili, nelle forme ritenute più idonee - e almeno tre giorni prima della data fissata - gli ordini del giorno delle sedute degli Organi aperte alla partecipazione dei soci, secondo le norme dello Statuto. Le convocazioni vanno trasmesse anche ai coordinatori dei Comitati consultivi, ai rappresentanti di zona e ai referenti comunali. Dette sedute, anche quando svolte in presenza, devono prevedere comunque la modalità a distanza per i componenti dell'Organo, nonché la diffusione mediante radio, tv, o piattaforme digitali, per favorire il massimo di pubblicizzazione e di partecipazione dei soci e di tutti i soggetti interessati.

9. Ogni Sezione è tenuta a pubblicizzare, nelle forme e nei tempi di cui al comma precedente:

- a) le sedute del Consiglio Nazionale;
- b) le sedute del Consiglio Regionale di appartenenza;
- c) le sedute del proprio Consiglio Sezionale.

10. I Presidenti degli Organi interessati sono tenuti a fornire in tempo utile il materiale informativo necessario agli adempimenti di cui ai precedenti commi.
11. La partecipazione dei soci alle sedute è a loro totale carico e non comporta diritto di parola e di voto.
12. Gli Organi hanno facoltà di decidere lo svolgimento parziale o totale della seduta in sede riservata, cioè limitata ai soli aventi diritto, per ragioni di opportunità, quando trattasi di questioni che riguardano persone o, comunque, per le quali si rende opportuna una trattazione con tale modalità.
13. Ove persistano o vengano costituiti presidi territoriali ai sensi dell'art. 4, comma 5, dello Statuto, essi saranno disciplinati, per quanto concerne l'attività, l'iscrizione e la cancellazione dei soci e le relative entrate e spese, come previsto dai commi seguenti.
14. Tutti i dati concernenti nuove proposte di iscrizione o di cancellazione dei soci presso i presidi territoriali, nonché variazioni di domicilio o eventuali decessi, saranno tempestivamente comunicati agli Organi sezionali di appartenenza che provvederanno agli adempimenti di cui ai precedenti commi. Il rappresentante del presidio deve comunicare alla Sezione competente la situazione complessiva degli iscritti del proprio territorio entro il 31 gennaio di ciascun anno, per consentirne la trattazione nella riunione di cui all'art. 3, comma 9, del presente Regolamento.
15. A titolo di anticipazione per le spese di ordinario funzionamento, ai presidi territoriali può essere attribuito annualmente dalla Sezione territorialmente competente un limitato fondo di cassa da determinarsi caso per caso. Ogni anno i presidi versano alla Sezione le somme avanzate, accompagnandole con il rendiconto delle entrate e delle spese, come più dettagliatamente specificato nel Regolamento amministrativo-contabile e finanziario.
16. L'affidamento eventuale di incarichi retribuiti a soci, ai sensi dell'art. 4, comma 7, dello Statuto, sarà conferito dopo una selezione dei curricula degli interessati, da pubblicarsi in apposita area del sito istituzionale, già definita al precedente comma 5, sulla base di oggettivi criteri di scelta connessi al possesso di specifiche professionalità.

ART. 5 (R)

COMPOSIZIONE DEL CONGRESSO, INVIO NOMINATIVI DEI DELEGATI, ORGANIZZAZIONE DEL CONGRESSO, VOTAZIONI E VERBALE

1. Per la definizione del numero dei delegati ai fini di quanto previsto dall'art. 5, comma 4, dello Statuto, si considerano le iscrizioni dei soci in regola con il pagamento della quota associativa dell'anno precedente a quello congressuale.
2. I nominativi dei delegati al Congresso eletti dalle Assemblee e i relativi recapiti completi, nonché quelli degli altri soci che abbiano riportato voti nelle elezioni per i delegati, sono comunicati dai Presidenti Sezionali, sotto la propria personale responsabilità, ai Presidenti Regionali e alla Presidenza Nazionale, entro sette giorni dall'avvenuta elezione, unitamente all'indicazione numerica dei soci in regola con il tesseramento sociale al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Novanta giorni prima della data di svolgimento del Congresso, il Presidente Nazionale comunica ai congressisti, alle Sezioni territoriali e alle Sedi Regionali la sede, la data e l'ordine del giorno del Congresso, in conformità con le deliberazioni del Consiglio Nazionale e della Direzione Nazionale, dando così avvio agli adempimenti organizzativi e alle procedure relative all'elezione delle cariche sociali nazionali.

4. I componenti del Collegio dei Proviviri e dell'Organo di controllo hanno facoltà di presenziare ai lavori congressuali.

5. Il Presidente Nazionale e la Direzione Nazionale hanno facoltà di invitare al Congresso persone la cui presenza risulti significativa per l'Unione o per lo svolgimento dei lavori congressuali.

6. Il Presidente Nazionale apre i lavori congressuali e presiede la sessione fino ad avvenuta elezione del Presidente del Congresso.

7. Le votazioni avvengono, di norma, tramite sistema di voto elettronico. In caso di mancato funzionamento o indisponibilità del sistema elettronico, le votazioni avverranno per alzata di mano e la conta dei voti sarà effettuata da tre scrutinatori. Nel caso si dovesse procedere per alzata di mano prima della elezione degli scrutinatori, la conta sarà effettuata da tre persone designate dal Presidente.

8. Il Congresso, dopo l'insediamento della Presidenza e l'elezione degli scrutinatori, procede alla costituzione delle Commissioni di cui all'art. 5, comma 9, dello Statuto.

9. La Commissione elettorale è costituita al massimo da un rappresentante per ogni regione. La Commissione per la verifica dei poteri è composta da un numero massimo di sette componenti. La Commissione per le modifiche allo Statuto è costituita almeno da un rappresentante per ogni regione ed è presieduta dal Presidente Nazionale o da un suo delegato.

10. Il Presidente del Congresso provvede all'organizzazione dei lavori congressuali e ne cura il regolare e ordinato svolgimento. Egli ha inoltre facoltà, ove lo reputi necessario, di allontanare dall'aula qualunque estraneo al Congresso, compresi gli accompagnatori dei delegati. Il Presidente del Congresso ha facoltà di concedere la parola ai Proviviri, ai componenti dell'Organo di Controllo e agli invitati.

11. Il verbale dei lavori congressuali viene redatto dal Segretario del Congresso che lo sottoscrive, unitamente al Presidente.

ART. 6 (R)

IL PRESIDENTE NAZIONALE

1. Il Presidente Nazionale ha facoltà di partecipare alle riunioni di tutti gli Organi associativi, nonché a qualsiasi evento o manifestazione promossa dall'Unione a ogni livello, di persona, in audio/videoconferenza, anche tramite proprio delegato. Allo scopo, il Presidente va tempestivamente informato e invitato a cura dell'Organo organizzatore.

2. Il Presidente Nazionale cura il regolare svolgimento di tutte le attività associative, con particolare riguardo all'organizzazione e al funzionamento della Sede Nazionale e dei suoi uffici e servizi.

3. *L'incapacità o vacanza del Presidente Nazionale, prevista dall'art. 6, comma 3, dello Statuto, deve essere tale da impedirgli l'esercizio delle funzioni in modo grave e permanente. Lo stato di incapacità è dichiarato dal Consiglio Nazionale, con il voto favorevole dei tre quarti dei suoi componenti, su proposta della Direzione Nazionale formulata sulla base di documentati riscontri obiettivi.*

4. *In caso di vacanza della carica di Presidente Nazionale oltre il termine previsto dall'art. 6, comma 3, dello Statuto, il Vice Presidente Nazionale convoca il Consiglio Nazionale per provvedere alla elezione del nuovo Presidente Nazionale, esercitando, nel frattempo, tutte le funzioni del Presidente.*

5. *Il Presidente Nazionale, quando è eletto dal Consiglio Nazionale, resta in carica fino al successivo Congresso.*

ART. 7 (R)

COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE, VOTAZIONI E OPZIONI

1. *Le votazioni palesi del Consiglio Nazionale avvengono per alzata di mano, per appello nominale, o mediante sistema elettronico. Le votazioni per alzata di mano richiedono la presenza di almeno tre scrutatori vedenti indicati dal Presidente. Per le votazioni a scrutinio segreto il Consiglio nomina una Commissione costituita da cinque componenti. In assenza di sistema elettronico, almeno due componenti devono essere in possesso di provata conoscenza del sistema Braille.*

2. *I Consiglieri Nazionali eletti dal Congresso, che si trovino in situazione di incompatibilità ai sensi delle norme statutarie e regolamentari, debbono comunicare per iscritto al Presidente Nazionale la loro opzione, a mezzo posta normale o elettronica, entro il termine di otto giorni dalla avvenuta elezione, pena la decadenza dalla carica di Consigliere Nazionale.*

3. *In caso di rinuncia, decadenza o vacanza comunque determinata di un Consigliere Nazionale eletto dal Congresso, il Presidente Nazionale ne dà comunicazione al primo dei non eletti avente diritto al subentro, il quale deve dichiarare, entro dieci giorni, l'accettazione della carica ai sensi dell'art. 3, comma 25, del presente Regolamento.*

4. *Il Presidente Nazionale, espletati gli adempimenti di propria competenza, convoca il Consiglio Nazionale in seduta di insediamento entro trenta giorni dalla conclusione del Congresso.*

5. *Il Presidente Nazionale invia l'avviso di convocazione con lettera raccomandata, posta elettronica certificata o altro mezzo prescelto personalmente dai componenti il Consiglio Nazionale, almeno dieci giorni prima di ciascuna riunione. Oltre all'avviso di convocazione, vengono resi disponibili in spazio cloud dedicato, anche con atti separati, il verbale della seduta precedente, nonché i principali documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno.*

6. *In caso di urgenza, la convocazione è effettuata almeno 48 ore prima della riunione.*

7. *Almeno otto Consiglieri possono richiedere, entro cinque giorni dalla data della riunione, che siano iscritti all'ordine del giorno particolari argomenti che dovranno essere comunicati a tutti i Consiglieri mediante ordine del giorno aggiuntivo.*

8. *Il Presidente Nazionale ha facoltà di invitare persone esterne al Consiglio, quando lo ritenga utile e opportuno.*

9. *Il Consiglio Nazionale verifica periodicamente il lavoro svolto dalle commissioni costituite ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. n) dello Statuto.*

10. *Il Consiglio Nazionale ha facoltà di nominare il Presidente Nazionale Onorario e un Presidente Onorario per ogni struttura a livello territoriale, rispettivamente su proposta motivata del Presidente Nazionale, di ciascun Consiglio Regionale e della Assemblea di ciascuna Sezione territoriale.*

11. *Il Presidente Onorario, a qualunque livello, deve aver ricoperto la carica effettiva per la quale assume il titolo onorifico e aver acquisito, in quel ruolo, particolari meriti nei confronti dell'Unione e dei suoi associati e rappresentati.*

12. *La carica di Presidente Onorario è eventuale, a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto al recesso e la funzione è onorifica. Essa è incompatibile con altri ruoli di qualunque natura all'interno dell'Unione e non prevede alcuna forma di retribuzione o indennità.*

13. *Il Presidente Onorario non è gravato da alcun onere istituzionale inerente alla funzione. Egli è invitato a partecipare alle riunioni dell'Organo di riferimento, dove ha facoltà di esprimere pareri e suggerimenti. Egli, inoltre, può essere incaricato a rappresentare l'Unione in occasione di eventi e contesti istituzionali particolarmente significativi, quali, per esempio, inaugurazione di mostre, presentazione di volumi, partecipazione a pubbliche manifestazioni, ecc.*

14. *L'Assemblea Nazionale dei Quadri Dirigenti è composta dai Consiglieri Nazionali e dai Presidenti Sezionali. In caso di assenza o impedimento, i Presidenti Sezionali e Regionali sono sostituiti dai rispettivi Vice Presidenti. L'Assemblea è convocata almeno una volta l'anno, anche in modalità on line, dal Presidente Nazionale, che ne fissa l'ordine del giorno, per esprimere pareri e orientamenti in ordine agli indirizzi generali della politica associativa.*

15. *Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio Nazionale entro sei mesi dalla conclusione di ogni Congresso e può essere revocato in qualsiasi momento, con effetto immediato.*

16. *Il Segretario Generale opera sulla base di istruzioni e direttive generali e specifiche del Presidente Nazionale e inoltre:*

- a) supporta il Presidente Nazionale e gli altri Organi associativi nell'espletamento delle loro funzioni inerenti alla carica;*
- b) partecipa alle riunioni del Consiglio Nazionale, della Direzione Nazionale e dell'Assemblea Nazionale dei Quadri Dirigenti, redigendone i verbali;*
- c) controfirma le autorizzazioni di pagamento in ottemperanza a quanto previsto nel Regolamento amministrativo-contabile e finanziario;*
- d) sovrintende al funzionamento degli uffici della Sede Nazionale, assicura l'efficacia dell'azione amministrativa e l'efficienza dell'assetto organizzativo, secondo le direttive e le istruzioni del Presidente Nazionale;*

e) esercita le funzioni disciplinari nei confronti del personale della Sede Nazionale, in conformità ai procedimenti stabiliti dalle leggi e dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento. In proposito egli provvede a:

- irrogare la sanzione del biasimo;*
- proporre al Presidente l'irrogazione di sanzioni, quali la multa e la sospensione;*
- proporre alla Direzione Nazionale la sanzione del licenziamento.*

ART. 8 (R)

DIREZIONE NAZIONALE: INTEGRAZIONE COMPONENTI, RINNOVO, CONVOCAZIONE E COMPETENZE

1. Nel caso di decadenza della Direzione Nazionale, ai sensi dell'art. 8, comma 3, dello Statuto, il Presidente Nazionale convoca il Consiglio Nazionale per provvedere alla ricostituzione.

2. L'avviso di convocazione delle riunioni, contenente la data, il luogo, il collegamento tramite piattaforma digitale e l'ordine del giorno, è inviato dal Presidente Nazionale almeno cinque giorni prima della riunione. In caso di urgenza, la convocazione può essere effettuata almeno 48 ore prima. Oltre all'avviso di convocazione, vengono resi disponibili su apposito spazio cloud dedicato, anche con atti separati, il verbale della seduta precedente, nonché i principali documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno.

3. La Direzione designa, nomina o elegge i rappresentanti dell'Unione presso istituzioni e organismi esterni, tenendo conto, quando ne ricorra la circostanza, delle indicazioni formulate dalla Direzione Regionale, ove la terna prevista dall'art. 15, comma 5, lett. d) dello Statuto sia ritenuta idonea. Tali rappresentanti riferiscono al Presidente Nazionale, almeno una volta l'anno, mediante relazioni scritte, sull'esecuzione del mandato e sulle questioni di particolare interesse sia per l'Unione sia per l'istituzione presso la quale esercitano la rappresentanza. I rappresentanti sono revocabili in qualunque momento, con effetto immediato.

4. Qualora la Direzione Nazionale nomini un Direttore Generale, nell'atto di nomina indicherà le modalità in cui lo stesso possa coadiuvare il Segretario Generale nello svolgimento dei propri compiti, con particolare riferimento alla gestione e organizzazione degli uffici, del personale dipendente e dei collaboratori della Sede Nazionale.

5. La Direzione Nazionale scioglie i Consigli Regionali e i Consigli Sezionali quando sussistono gravi irregolarità di natura amministrativa e politico-amministrativa, accertate anche ai sensi dell'art. 8, comma 5, lett. j) e k) dello Statuto. In caso di scioglimento o di vacanza del Consiglio Regionale o Sezionale, la Direzione Nazionale nomina un Commissario Straordinario, che resta in carica per il tempo necessario al ripristino dell'Organo disciolto e in ogni caso non più di un anno, prorogabile fino a un massimo di diciotto mesi. Decorso tale termine, il Commissario Straordinario decade automaticamente e viene sostituito. La Direzione Nazionale può comunque revocare la nomina, con effetto immediato, anche prima della scadenza, con motivata deliberazione.

6. Il Commissario Straordinario assume i pieni poteri degli Organi disciolti e ha facoltà di nominare uno o due vice-commissari, nonché, sentiti gli eventuali vice-commissari, nominare un comitato consultivo di supporto alla gestione.
7. Compete alla Direzione Nazionale approvare il bilancio preventivo e consuntivo e le relative relazioni predisposte dal Commissario Straordinario.
8. La Direzione Nazionale ha facoltà di nominare Commissari ad acta presso il Consiglio Regionale e il Consiglio Sezionale, presso la Direzione Regionale, o presso il Commissario Straordinario Regionale, per l'adozione di atti obbligatori previsti dallo Statuto e dal Regolamento che non siano stati tempestivamente adottati. Il Commissario ad acta cessa una volta adottati gli atti nel termine stabilito nell'atto di incarico. L'Organo presso cui il Commissario ad acta opera resta in carica per ogni altro adempimento.
9. Le spese relative ai Commissari sono a carico dell'Organo sostituito.
10. Su proposta del Presidente, la Direzione Nazionale definisce le proprie modalità di lavoro e nomina i componenti delle Commissioni e dei gruppi nazionali di lavoro. L'attività dei singoli componenti e dei gruppi di lavoro è svolta in stretto collegamento con il Presidente Nazionale che ne riferisce periodicamente alla Direzione Nazionale.
11. La Direzione Nazionale costituisce, altresì, Comitati tecnici specifici, coordinati anche da Consiglieri Nazionali, i cui componenti possono essere designati anche da assemblee di base.
12. Le spese per il funzionamento delle Commissioni nazionali e dei Comitati tecnici sono a carico del bilancio della Sede Nazionale.
13. Si considera di modica entità una cifra o un valore di un bene pari o inferiore al 5 per cento delle entrate complessive risultanti dall'ultimo esercizio della struttura destinataria, o, in ogni caso, non superiore a 50.000 Euro.

ART. 9 (R)

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

1. Per l'assolvimento dei propri compiti, il Collegio dei Probiviri si avvale della collaborazione del Segretario Generale e del personale della Sede Nazionale.
2. Le riunioni del Collegio sono convocate dal Presidente dell'Organo con comunicazione scritta inviata almeno otto giorni prima della riunione.
3. I componenti supplenti vengono convocati e hanno facoltà di partecipare a tutte le sedute del Collegio. Votano solo in assenza dei componenti effettivi. Qualora manchi solo un componente effettivo, questo viene sostituito dal supplente più anziano di iscrizione o, in caso di uguale anzianità di iscrizione, dal più anziano di età.
4. In assenza del Presidente, le riunioni sono presiedute dal membro effettivo più anziano di iscrizione all'Unione, o, in caso di uguale anzianità di iscrizione, dal più anziano di età.
5. La richiesta di provvedimento disciplinare può essere avanzata dal Consiglio Nazionale, dalla Direzione Nazionale, dalle Direzioni Regionali, dai Consigli Regionali e dai Consigli delle Sezioni territoriali, nonché da singoli soci. Essa dovrà

contenere in forma articolata le contestazioni di addebito, e dovrà pervenire al Collegio entro sessanta giorni dal fatto o dalla sua piena conoscenza. Il Presidente del Collegio, assistito dal Segretario Generale, svolge un esame preliminare della richiesta e ne propone al Collegio l'ammissibilità. Il Collegio dichiara l'ammissibilità del ricorso, oppure ne indica le ragioni di inammissibilità, comunicandole tempestivamente al richiedente.

6. Entro i trenta giorni successivi al ricevimento della richiesta, il Collegio comunica agli interessati le contestazioni di addebito, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

7. Gli Organi e i soci interessati hanno facoltà di presentare entro trenta giorni dalla comunicazione deduzioni, controdeduzioni e documenti che il Collegio avrà cura di inviare a tutte le parti interessate.

8. Il Collegio, qualora lo ritenga utile, ha facoltà di procedere all'audizione delle parti. Completata la fase istruttoria, adotta la decisione entro i sessanta giorni successivi.

9. Le decisioni sono comunicate alle parti entro trenta giorni dalla adozione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

ART. 10 (R)

IL PATRIMONIO, ENTRATE

1. Tutti i beni immobili che costituiscono il patrimonio sociale unitario dell'Unione devono essere intestati a "Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – ETS APS", che ne assicurerà una gestione omogenea, unitaria ed efficace a tutto vantaggio delle strutture territoriali dove insistono i beni, anche in base a principi di reciproca solidarietà tra le Sezioni.

2. L'amministrazione dei beni immobili, di norma, è attribuita alla struttura che li utilizza o ne ha la disponibilità.

3. I dati completi dei beni di cui al comma 1 sono contenuti in un apposito repertorio tenuto dagli uffici della Sede Nazionale, da allegare allo stato patrimoniale, secondo quanto disposto dal Regolamento amministrativo-contabile e finanziario. L'elenco è aggiornato periodicamente e, a tale fine, in relazione a ciascun immobile, la struttura territoriale che ne abbia la gestione è tenuta a comunicare alla Sede Nazionale ogni informazione rilevante in relazione alla gestione, custodia, identificazione catastale e manutenzione a qualsiasi titolo, entro il termine di quindici giorni da avvenute modificazioni e variazioni.

4. Le spese di trasferimento degli immobili, le spese condominiali di natura straordinaria, i tributi statali, nonché ogni altra spesa inerente ad interventi imposti dall'autorità, sono a carico del bilancio della Sede Nazionale.

5. Le spese di manutenzione e gestione ordinaria degli immobili, nonché i tributi locali, sono a carico della struttura che ne esercita l'amministrazione.

6. Per gli interventi di manutenzione straordinaria, la struttura che ne esercita l'amministrazione inoltrerà specifica richiesta motivata alla Direzione Nazionale, che provvederà a valutarli e, ove ritenuto, ad autorizzarli e a ripartire le relative

spese, anche in base alla destinazione d'uso dell'immobile, come meglio specificato nel Regolamento amministrativo-contabile e finanziario.

7. Per una gestione efficiente del patrimonio immobiliare, la Direzione Nazionale istituisce un apposito fondo unico nazionale, anche con risorse a valere sugli immobili amministrati.

8. Le Sezioni territoriali che si trovino in situazioni di particolari e documentate difficoltà possono chiedere alle altre strutture l'aiuto e i mezzi necessari per adempiere alle loro funzioni. È consentito attivare il principio di solidarietà: a) per la gestione di servizi, come ad esempio la contabilità, l'assistenza scolastica, ecc.; b) per questioni economiche per far fronte a spese impreviste. La richiesta documentata e motivata va presentata al Consiglio Regionale che, dopo aver effettuato le opportune valutazioni e verifiche, decide al riguardo o la trasmette con proprio parere alla Presidenza Nazionale.

9. Ogni iniziativa di carattere economico e di raccolta fondi deve essere svolta in modo da non ledere l'immagine del cieco e la dignità e il prestigio dell'Unione. Essa, inoltre, non deve esorbitare dall'ambito territoriale di competenza, salvo autorizzazione, rispettivamente, della Direzione Regionale o della Direzione Nazionale ai sensi delle norme statutarie e regolamentari.

10. In ottemperanza all'art. 7, comma 2, del D. Lgs. n. 117 del 2017 e ss. mm. ii., ogni iniziativa di raccolta fondi dell'UICI, in qualunque forma organizzata anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, dovrà essere svolta nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico e in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 11 (R)

COMPETENZE DELL'ORGANO DI CONTROLLO E DELL'ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI.

1. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

2. L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) e ss. mm. ii.

3. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere ai componenti il Consiglio Nazionale e a tutti gli uffici della struttura nazionale notizie sull'andamento delle attività generali e specifiche.

4. L'Organo di revisione legale dei conti, ove nominato, opera in collaborazione con gli uffici amministrativi delle strutture territoriali UICI, verificando la gestione

economica e finanziaria degli Organi, ispezionando con regolarità i libri e i documenti contabili-amministrativi e lo stato di cassa, redigendone apposito verbale.

5. Al termine di ogni esercizio, l'Organo di revisione legale dei conti, ove nominato, presenta al Consiglio Regionale e al Consiglio Sezionale la relazione sul bilancio consuntivo e sul bilancio sociale ed esprime parere sul bilancio preventivo.

ART. 12 (R)
ORGANIZZAZIONE REGIONALE:
SPESE PER LA SEDE REGIONALE

- 1. Il Consiglio Regionale partecipa alle spese per la gestione dei locali della Sezione presso la quale abbia la propria sede, secondo modalità concordate con la Sezione medesima.*
- 2. La Direzione Nazionale ha facoltà di autorizzare il Consiglio Regionale a stabilire la propria sede in città e luogo diversi da quello della Sezione del capoluogo di Regione, quando se ne ravvisi una motivata necessità.*

ART. 13 (R)
IL PRESIDENTE REGIONALE

- 1. Il Presidente Regionale esercita i poteri di cui all'art. 13, comma 1, dello Statuto, in relazione alle seguenti tipologie di compiti e/o attività:*
 - rappresentare l'Unione avanti a qualsiasi istituzione, Associazione, Consorzio, etc. avente corrispondente carattere territoriale;*
 - adottare provvedimenti di carattere organizzativo, individuando funzioni, attribuendo responsabilità, conferendo e/o revocando i conseguenti poteri, nominando i relativi procuratori speciali;*
 - sottoscrivere mezzi di pagamento o incasso di somme relative all'attività istituzionale di ogni specie, fino a un milione di Euro per ogni operazione, anche se frazionata, anche per l'utilizzo di crediti bancari; le operazioni eccedenti tale importo dovranno essere realizzate previa approvazione della Direzione Nazionale;*
 - intimare atti di costituzione in mora e far elevare atti di protesto cambiario, nonché dar corso a procedure coattive verso i debitori dell'Unione, conferendo i necessari e opportuni mandati;*
 - richiedere, fino all'importo di Euro 100.000,00 per ogni operazione anche se frazionata, nell'interesse dell'Unione, fideiussioni e controgaranzie a Istituti finanziari, di credito e assicurativi; le operazioni eccedenti tale importo dovranno essere realizzate previa approvazione della Direzione Nazionale;*
 - assumere, in nome, per conto e nell'interesse dell'Unione, impegni commerciali di acquisto e vendita di prodotti e servizi, anche mediante la partecipazione a bandi, gare e/o appalti e, di conseguenza, compiere e stipulare atti e contratti di ogni tipologia, con tutte le clausole ritenute opportune, compresa la clausola compromissoria; la stipula di eventuali contratti di consulenza di valore imponibile superiore a 20.000,00 Euro dovrà*

comunque essere preventivamente autorizzata con delibera della Direzione Regionale;

- *a eccezione dei mutui bancari a medio e lungo termine per i quali è sempre necessaria autorizzazione della Direzione Nazionale, stipulare, modificare e risolvere con istituti finanziari e di credito contratti di qualsiasi specie nelle varie forme ricorrenti sul mercato monetario e finanziario fino all'importo di Euro 200.000,00 per ogni operazione anche se frazionata, ivi compresi quelli bancari e, in particolare, quelli di conto corrente, potendo operare sui conti correnti bancari dell'Unione, con facoltà di depositare e prelevare somme sugli stessi, sia a valere su effettive disponibilità, sia a valere su concessioni di credito;*
- *compiere presso le pubbliche amministrazioni, gli enti e gli uffici pubblici tutti gli atti e le operazioni necessarie per ottenere concessioni, licenze e autorizzazioni in genere, stipulando i relativi atti definitivi;*
- *eseguire pagamenti di imposte, di tasse e di contributi previdenziali e assistenziali scaturenti dalle dichiarazioni fiscali e previdenziali dell'Unione dovute sia direttamente che quale sostituto d'imposta;*
- *iscrivere e rinnovare ipoteche e privilegi a carico di terzi e a beneficio dell'Unione; acconsentire a cancellazioni e restrizioni di ipoteca a carico di terzi e a beneficio dell'Unione per estinzione e riduzione dell'obbligazione; rinunciare a ipoteche e a surroghe ipotecarie, anche legali, e compiere qualsiasi altra operazione ipotecaria, sempre a carico di terzi e a beneficio dell'Unione, manlevando i Conservatori dei registri immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità;*
- *provvedere, in nome, per conto e nell'interesse dell'Unione, alla riscossione, allo svincolo e al ritiro di tutte le somme e di tutti i valori che, per qualsiasi causale o titolo, siano ad essa dovuti da qualsiasi ente pubblico o privato;*
- *provvedere all'emissione dei mandati che siano già stati emessi o che saranno da emettersi, senza limitazione di tempo, a favore dell'Unione per qualsiasi somma di capitale o per interessi ad essa dovuti, sia in liquidazione dei depositi fatti, che per ogni altra causale o titolo;*
- *sottoscrivere, in nome, per conto e nell'interesse dell'Unione, le condizioni di polizza, le liquidazioni di danni e indennità, senza limiti di importo, nonché le relative quietanze;*
- *sottoscrivere i documenti relativi alle cc.dd. conformità aziendali secondo le normative di riferimento.*

2. Il Presidente Regionale firma, nelle forme previste dal Regolamento amministrativo-contabile e finanziario, i documenti contabili insieme al Consigliere Delegato.

ART. 14 (R)
COMPETENZE DEL CONSIGLIO REGIONALE,
ASSEMBLEA REGIONALE DEI QUADRI DIRIGENTI

1. La riunione di insediamento del Consiglio Regionale avviene entro venti giorni dal completamento della sua composizione. Tale riunione, e le eventuali successive fino all'avvenuta elezione del Presidente, sono convocate dal Presidente uscente e presiedute dal Consigliere Regionale più anziano di iscrizione all'Unione, o, a parità di anzianità di iscrizione, dal più anziano di età. Nell'avviso di convocazione vanno indicate al primo punto dell'ordine del giorno la verifica dei poteri, al secondo punto l'elezione del Presidente Regionale e al terzo l'elezione della Direzione Regionale. Nella procedura di verifica dei poteri, in ossequio al principio di cui al comma 9 dell'art. 3 dello Statuto Sociale, verrà redatta apposita graduatoria dei soci sostenitori, eletti nelle Assemblee sezionali, in base alla percentuale di voti riportata da ciascuno di essi.
2. Le elezioni di cui al comma precedente sono effettuate separatamente a scrutinio segreto, secondo l'ordine seguente: Presidente Regionale, Direzione Regionale.
3. Il Consiglio Regionale si riunisce, in via ordinaria, quattro volte l'anno ed è convocato dal Presidente Regionale con avviso scritto almeno cinque giorni prima. In caso d'urgenza, la convocazione può essere effettuata almeno quarantotto ore prima.
4. Il Consiglio è convocato in via straordinaria:
 - a) ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente Regionale;
 - b) su richiesta della maggioranza della Direzione Regionale;
 - c) su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri;
 - d) su richiesta del Presidente Nazionale;
 - e) in caso si debba procedere alla elezione integrativa dei componenti la Direzione Regionale, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del presente Regolamento, ovvero per sostituire l'Organo in caso di decadenza prevista dal successivo art. 15, comma 2.
5. Nei casi indicati alle lettere b), c) e d) del comma precedente, i richiedenti devono comunicare in tempo utile l'ordine del giorno al Presidente Regionale, in modo da consentirgli di convocare il Consiglio con le modalità e nei termini previsti nel presente articolo.
6. Oltre all'avviso di convocazione, vengono resi disponibili su cloud dedicato, anche con atti separati, il verbale della seduta precedente, nonché i principali documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno.
7. Il Presidente ha facoltà di invitare alle riunioni rappresentanti di Enti o Organismi, nonché i coordinatori dei gruppi di lavoro operanti a livello regionale.
8. Ferma restando la competenza del Consiglio Regionale, gli Organi sezionali possono stabilire rapporti con gli Organi dell'Ente Regione per la trattazione di questioni concernenti esclusivamente il proprio ambito territoriale: in tal caso, il Presidente Sezionale è tenuto a informare preventivamente il Presidente Regionale.
9. Alle sedute del Consiglio Regionale sono invitati i Consiglieri Nazionali eletti dal Congresso che risultino iscritti in una delle Sezioni comprese nel territorio di competenza del Consiglio Regionale. Le relative spese sono a carico del Consiglio Regionale.

10. Al fine di consentire al Presidente Nazionale, o a un suo delegato, di partecipare alle riunioni del Consiglio Regionale, secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, del presente Regolamento, l'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno è inviato contestualmente anche al Presidente Nazionale.

11. Più Consigli Regionali possono realizzare progetti interregionali, previa autorizzazione della Direzione Nazionale.

12. L'Assemblea Regionale dei Quadri Dirigenti è composta dai componenti il Consiglio Regionale e dai componenti i Consigli delle Sezioni territoriali presenti sul territorio regionale e si riunisce almeno una volta l'anno. Alle riunioni sono invitati i Consiglieri Nazionali eletti del territorio, i Coordinatori dei gruppi di lavoro e dei Comitati. L'Assemblea esprime pareri in ordine agli indirizzi generali della politica associativa in ambito regionale.

ART. 15 (R)

COMPETENZE DELLA DIREZIONE REGIONALE

1. L'elezione integrativa di cui all'art. 15, comma 2, dello Statuto è compiuta, su proposta del Presidente Regionale, dal Consiglio Regionale in seduta appositamente convocata.

2. Nel caso di decadenza della Direzione Regionale, ai sensi dell'art. 15, comma 3, dello Statuto, il Presidente Regionale convoca tempestivamente il Consiglio Regionale in seduta straordinaria per il rinnovo dell'Organo decaduto.

3. Per le modalità di convocazione e di funzionamento della Direzione Regionale si applicano le disposizioni previste per la Direzione Nazionale all'art. 8 del presente Regolamento, in quanto compatibili.

4. Il controllo di cui alla lett. g) dell'art. 15 dello Statuto è effettuato, previa motivata deliberazione della Direzione, dal Presidente Regionale o da un suo delegato. Il Presidente Sezionale interessato è tenuto a collaborare alla verifica.

5. Il Presidente Regionale, o un suo delegato, riferisce le risultanze della verifica alla Direzione Regionale per l'adozione degli eventuali provvedimenti.

6. La Direzione Regionale ha facoltà di chiedere al Presidente Sezionale di convocare il Consiglio della Sezione in seduta straordinaria. Nella richiesta vengono indicati gli argomenti da porre all'ordine del giorno e il termine entro il quale il Consiglio Sezionale dovrà essere convocato.

7. La Direzione Regionale ha facoltà di chiedere ai Presidenti Sezionali che siano iscritti argomenti specifici all'ordine del giorno delle Assemblee e dei Consigli Sezionali.

8. I rappresentanti designati dalla Direzione Regionale riferiscono al Presidente Regionale sullo svolgimento del proprio mandato, di norma due volte ogni anno e, comunque, tutte le volte che nell'ambito dell'amministrazione di cui fanno parte insorgano questioni di particolare interesse per l'Unione, o quando il Consiglio Regionale o la Direzione Regionale ne facciano richiesta.

9. La Direzione Regionale scioglie i Consigli delle Sezioni territoriali quando sussistono gravi irregolarità di natura amministrativa e politico-amministrativa.

10. Nel caso previsto dal comma precedente, la Direzione Regionale nomina un Commissario Straordinario, al quale si applicano le norme previste dall'art. 8 del presente Regolamento. Per le Sezioni di nuova istituzione è nominato un Commissario Straordinario ad hoc.

11. La Direzione Regionale ha facoltà di nominare Commissari ad acta presso le Sezioni territoriali, nei casi e con le modalità previsti dal medesimo art. 8 del presente Regolamento.

12. La Direzione Regionale può costituire Commissioni di lavoro inerenti alle diverse finalità associative; nominare Comitati tecnici i cui componenti possono essere designati da Assemblee di base; istituire strutture operative regionali per il conseguimento di particolari obiettivi statutari; organizzare convegni nell'ambito regionale.

13. La Direzione Regionale nomina rappresentanti regionali nei Comitati Nazionali, su designazione delle Assemblee di base.

ART. 17 (R)

ASSEMBLEA DELLA SEZIONE TERRITORIALE: AVVISO DI CONVOCAZIONE, DIRITTO DI PARTECIPAZIONE, COMPETENZE, COMPITI DEL PRESIDENTE, SOSPENSIONE

1. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea, con tutte le prerogative e i diritti di elettorato attivo e passivo, soltanto i soci iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa alla data di svolgimento della stessa.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente della Sezione territoriale ed è valida in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

3. L'Assemblea è convocata mediante avviso scritto contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno da inviare a tutti i soci, anche se non in regola con l'iscrizione, almeno venti giorni prima della data di svolgimento. La seconda convocazione può avere luogo dopo un'ora dalla prima.

4. Le date di svolgimento delle Assemblee sezionali dovranno essere coordinate con il Presidente Regionale competente per territorio. Nel caso in cui l'Assemblea debba procedere a elezioni di cariche associative, dovrà esserne diramata comunicazione con mezzi idonei almeno quaranta giorni prima della data di svolgimento, salva successiva convocazione formale nei tempi previsti dal comma precedente.

5. Con atti separati saranno resi disponibili prima dell'Assemblea la relazione sull'attività svolta e una descrizione sintetica delle entrate e delle uscite relative al Bilancio consuntivo, nonché la relazione programmatica e una descrizione sintetica delle entrate e delle uscite relative al budget previsionale.

6. La convocazione e la documentazione inerente all'ordine del giorno dell'Assemblea, ivi compresa quella di natura amministrativo-contabile e la relazione sull'attività svolta o in programma, saranno pubblicate sul sito web

sezionale in formato accessibile e saranno rese disponibili a tutti i soci presso la Sezione, con modalità e in orari stabiliti dalla Presidenza Sezionale.

7. La data dell'Assemblea Sezionale ordinaria è stabilita dal Consiglio Sezionale o dall'Ufficio di Presidenza, su delega del Consiglio stesso.

8. Partecipano all'Assemblea, con i diritti di cui all'art. 3 dello Statuto, i soci che siano in regola con il tesseramento in ottemperanza a quanto previsto nell'art. 3 del presente Regolamento, nonché i nuovi soci che risultino regolarmente iscritti alla data di svolgimento dell'Assemblea stessa. Hanno facoltà di presenziare, senza diritto di voto e di parola, anche i soci non in regola con il pagamento della quota associativa.

9. Il Presidente Nazionale, o un suo delegato, il Presidente Regionale, o un suo delegato, hanno facoltà di intervenire all'Assemblea e di prendere la parola.

10. La Sezione, nei limiti del proprio bilancio, facilita la partecipazione dei soci all'Assemblea.

11. Il Presidente Sezionale apre i lavori assembleari, certificando, sotto la propria responsabilità, l'elenco degli aventi diritto al voto in base alla documentazione agli atti della Sezione. La conta dei voti per l'elezione del Presidente dell'Assemblea viene eseguita da tre persone vedenti designate dal Presidente Sezionale.

12. Il Presidente dell'Assemblea:

- nomina il Segretario dell'Assemblea;*
- dirige i lavori assembleari;*
- dirime eventuali controversie assembleari;*
- vigila sul buon andamento delle operazioni elettorali;*
- proclama gli eletti;*
- fa redigere in triplice copia il verbale dei lavori assembleari, non soggetto ad ulteriori atti di approvazione, sotto la sua responsabilità e sulla base di fac simile unico prodotto e reso disponibile dalla Sede Nazionale, sottoscrivendolo in ogni copia unitamente al Segretario. Delle tre copie del verbale la prima resterà agli atti della Sezione, la seconda dovrà essere rimessa alla Presidenza Nazionale e la terza al Presidente Regionale competente per territorio. Analogo fac simile unico sarà prodotto dalla Sede Nazionale per la redazione di eventuali ordini del giorno.*

13. Qualora l'Assemblea debba essere sospesa per gravi motivi, i lavori saranno rinviati a data da stabilirsi da parte del Presidente dell'Assemblea, o, se questi non è ancora stato eletto, dal Presidente Sezionale. La nuova data dovrà essere fissata d'intesa con il Presidente Regionale.

ART. 18 (R)

IL PRESIDENTE DELLA SEZIONE TERRITORIALE

1. Il Presidente Sezionale esercita i poteri di cui all'art. 18, comma 1, dello Statuto, in relazione alle seguenti tipologie di compiti e/o attività:

- rappresentare l'Unione avanti a qualsiasi Istituzione, Associazione, Consorzio, etc. avente corrispondente carattere territoriale;*

- *adottare provvedimenti di carattere organizzativo, individuando funzioni, attribuendo responsabilità, conferendo e/o revocando i conseguenti poteri, nominando i relativi procuratori speciali;*
- *sottoscrivere mezzi di pagamento o incasso di somme relative all'attività istituzionale di ogni specie, fino a un massimo di 500.000,00 Euro per ogni operazione anche se frazionata, anche per l'utilizzo di crediti bancari. Operazioni eccedenti tale importo dovranno essere realizzate previa approvazione della Direzione Regionale;*
- *intimare atti di costituzione in mora e far elevare atti di protesto cambiario, nonché dar corso a procedure coattive verso i debitori dell'Unione, conferendo i necessari e opportuni mandati;*
- *richiedere, fino all'importo di 100.000,00 Euro per ogni operazione anche se frazionata, nell'interesse dell'Unione, fideiussioni e controgaranzie a Istituti finanziari, di credito e assicurativi. Operazioni eccedenti tale importo dovranno essere realizzate previa approvazione della Direzione Regionale;*
- *assumere, in nome, per conto e nell'interesse dell'Unione, impegni commerciali di acquisto e vendita di prodotti e servizi, anche mediante la partecipazione a bandi, gare e/o appalti e, di conseguenza, compiere e stipulare atti e contratti di ogni tipologia, con tutte le clausole ritenute opportune, compresa la clausola compromissoria. La stipula di eventuali contratti di consulenza e di contratti di locazione dei beni immobili siti nel territorio di competenza e soggetti alla gestione della Sezione di valore imponibile superiore a 15.000,00 Euro dovrà comunque essere preventivamente autorizzata con delibera del Consiglio Sezionale;*
- *a eccezione dei mutui bancari a medio e lungo termine per i quali è necessaria l'autorizzazione della Direzione Nazionale, stipulare, modificare e risolvere con istituti finanziari e di credito contratti di qualsiasi specie nelle varie forme ricorrenti sul mercato monetario e finanziario fino all'importo di Euro 250.000,00 per ogni operazione anche se frazionata, ivi compresi quelli bancari e, in particolare, quelli di conto corrente, potendo operare sui conti correnti bancari dell'Unione, con facoltà di depositare e prelevare somme sugli stessi, sia a valere su effettive disponibilità, sia a valere su concessioni di credito;*
- *compiere presso le pubbliche amministrazioni, gli enti e gli uffici pubblici tutti gli atti e le operazioni necessarie per ottenere concessioni, licenze e autorizzazioni in genere, stipulando i relativi atti definitivi;*
- *eseguire pagamenti di imposte, di tasse e di contributi previdenziali e assistenziali scaturenti dalle dichiarazioni fiscali e previdenziali dell'Unione dovute sia direttamente che quale sostituto d'imposta;*
- *iscrivere e rinnovare ipoteche e privilegi a carico di terzi e a beneficio dell'Unione; acconsentire a cancellazioni e restrizioni di ipoteca a carico di terzi e a beneficio dell'Unione per estinzione e riduzione dell'obbligazione; rinunciare a ipoteche e a surroghe ipotecarie, anche legali, e compiere qualsiasi altra operazione ipotecaria, sempre a carico di terzi e a beneficio*

dell'Unione, manlevando i Conservatori dei registri immobiliari da ogni e qualsiasi responsabilità;

- provvedere, in nome, per conto e nell'interesse dell'Unione, alla riscossione, allo svincolo e al ritiro di tutte le somme e di tutti i valori che, per qualsiasi causale o titolo, siano ad essa dovuti da qualsiasi ente pubblico o privato;*
- provvedere all'emissione dei mandati che siano già stati emessi o che saranno da emettersi, senza limitazione di tempo, a favore dell'Unione per qualsiasi somma di capitale o per interessi a essa dovuti, sia in liquidazione dei depositi fatti, che per ogni altra causale o titolo;*
- sottoscrivere, in nome, per conto e nell'interesse dell'Unione, le condizioni di polizza, le liquidazioni di danni e indennità, senza limiti di importo, nonché le relative quietanze;*
- sottoscrivere i documenti relativi alle cc.dd. conformità aziendali secondo le normative di riferimento.*

2. Entro dieci giorni dalle avvenute elezioni, il Presidente Sezionale comunica al Presidente Nazionale e al Presidente Regionale il risultato delle elezioni generali o parziali delle cariche sociali sezionali, nonché dati anagrafici, qualifiche e recapiti completi di tutti gli eletti.

3. Il Presidente Sezionale firma i documenti contabili insieme al Consigliere Delegato nelle forme previste dal Regolamento amministrativo-contabile e finanziario.

ART. 19 (R)

IL CONSIGLIO DELLA SEZIONE TERRITORIALE: CONVOCAZIONE, COMPETENZE, INSEDIAMENTO, ELEZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA, CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO, ENTRATE, SPESE, BILANCI E DOCUMENTI OBBLIGATORI

1. Nell'avviso di convocazione del Consiglio della Sezione territoriale, da diramare almeno cinque giorni prima e, in caso d'urgenza, almeno 48 ore prima, sono indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno dei lavori.

2. Oltre all'avviso di convocazione, vengono resi disponibili, anche con atti separati, il verbale della seduta precedente, nonché i principali documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno.

3. Nei casi di richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio della Sezione, secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art. 19 dello Statuto, i richiedenti devono comunicare in tempo utile l'ordine del giorno al Presidente Sezionale, in modo da consentirgli di convocare il Consiglio nei termini e con le modalità previste dal presente articolo.

4. Il Presidente ha facoltà di invitare rappresentanti di Enti o Organismi, nonché i Coordinatori dei gruppi di lavoro e dei Comitati del territorio di competenza.

5. Al fine di consentire al Presidente Nazionale, al Presidente Regionale, ai loro delegati, nonché ai Consiglieri Nazionali e Regionali soci della Sezione di

partecipare alle riunioni del Consiglio Sezionale, l'avviso di convocazione viene inviato contestualmente anche a loro.

6. Il Consiglio della Sezione territoriale viene insediato entro quindici giorni dallo svolgimento dell'Assemblea Sezionale nel corso della quale è stato eletto.

7. Il Presidente Sezionale uscente convoca la riunione di insediamento del Consiglio Sezionale neo eletto nel termine di cui al comma precedente. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati: al primo punto all'ordine del giorno la verifica dei poteri, ai sensi dell'art. 3, comma 23, del presente Regolamento e, al secondo punto, l'elezione del Presidente, del Vice-Presidente e del Consigliere Delegato.

8. Fino alla elezione del Presidente Sezionale, la riunione di insediamento del Consiglio Sezionale è presieduta dal Consigliere Sezionale più anziano di iscrizione all'Unione, o, a parità di anzianità di iscrizione, da quello più anziano di età.

9. Le elezioni dell'Ufficio di Presidenza vengono effettuate separatamente per ciascuno dei suoi componenti con votazione segreta, secondo l'ordine seguente: Presidente, Vice-Presidente, Consigliere Delegato.

10. Il bilancio consuntivo e la relativa relazione, nonché il bilancio sociale nei casi previsti dalla legge, vengono approvati dal Consiglio Sezionale almeno venti giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea, per essere sottoposti all'approvazione della stessa. Il budget previsionale e la relazione programmatica vengono predisposti e approvati dal Consiglio Sezionale. In conformità con quanto indicato nel Regolamento amministrativo-contabile e finanziario, dopo lo svolgimento dell'Assemblea, il Presidente Sezionale trasmette al Presidente Regionale i documenti finanziari corredati dal parere dell'Organo di revisione legale dei conti, quando costituito.

11. L'Ufficio di Presidenza, ove previsto, collabora con il Presidente nello svolgimento dei propri compiti.

ART. 20 (R)

COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO – NORME COMUNI

1. Per ogni Sezione è costituito un Comitato Sezionale Giovani, composto da soci eletti dai giovani appartenenti alla Sezione, in numero di tre nel caso in cui il Consiglio della Sezione sia composto da cinque o sette componenti, in numero di cinque, negli altri casi.

2. Su proposta delle Sezioni interessate e su determinazione del competente Consiglio Regionale, il Comitato può essere intersezionale; in tal caso il numero di componenti è rapportato al Consiglio Sezionale con il maggior numero di componenti.

3. Per ogni Consiglio Regionale è costituito un Comitato Regionale Giovani, composto da soci nominati in numero di uno da ciascun Comitato Sezionale o intersezionale.

4. È costituito un Comitato Nazionale Giovani, composto da sette soci eletti dai Coordinatori dei Comitati Giovanili Regionali in seduta comune.

5. Il Comitato Nazionale Giovani riunisce, almeno una volta l'anno, i Coordinatori dei Comitati Regionali Giovani per il coordinamento delle iniziative, così come i

Coordinatori dei Comitati Regionali riuniscono almeno una volta l'anno, i Coordinatori dei rispettivi Comitati sezionali o intersezionali.

6. Ogni Comitato elegge nel suo seno il Coordinatore.

7. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo, relativamente ai Comitati Giovani, i soci di età inferiore a trentacinque anni.

8. Nell'ambito dei bilanci preventivi della Sede Nazionale, dei Consigli Regionali e dei Consigli Sezionali sono previsti specifici stanziamenti per il finanziamento delle iniziative a favore dei giovani.

9. Ai Comitati dei centralinisti telefonici e dei fisioterapisti, nonché agli altri Comitati istituiti dagli Organi competenti ai sensi delle norme statutarie e regolamentari, si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo.

10. In tutti i casi di cui al presente articolo si applica il principio secondo il quale per tutti i Comitati designati dalle Assemblee di base che non vengano eletti entro il termine perentorio di 150 giorni decorrenti dal rinnovo delle cariche associative, i relativi componenti verranno nominati direttamente dall'Organo competente per territorio a livello regionale e a livello locale.

ART. 21 (R)

DURATA DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI, PROROGHE, SOSTITUZIONI TEMPORANEE, RATIFICHE

1. Salvo diversa previsione dello Statuto, gli Organi collegiali o monocratici dell'Unione restano in carica fino alla scadenza dell'Organo che li ha eletti o nominati, il quale ha facoltà anche di procedere alla loro revoca che, nel caso, opera con effetto immediato e senza ulteriore formalità.

2. Gli Organi scaduti restano comunque in carica, per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione, fino all'insediamento dei nuovi Organi.

3. In tutti i casi di assenza o impedimento, comunque determinati, le funzioni del Presidente di ciascun Organo sono esercitate dal rispettivo Vice-Presidente.

4. Le delibere adottate in caso di urgenza sono sottoposte per la ratifica all'Organo ordinariamente competente nella prima seduta utile.

5. I componenti di qualsiasi Organo dell'UICI sono tenuti a far pervenire in tempo utile per la riunione, in nota indirizzata al Presidente dell'Organo, la giustificazione della propria eventuale assenza, attestando per iscritto sotto la propria personale responsabilità le relative motivazioni che verranno valutate dall'Organo stesso. In mancanza, l'assenza sarà considerata ingiustificata.

ART. 22 (R)

INELEGGIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ E CUMULO DI CARICHE

1. La decadenza dalla carica viene dichiarata dal Consiglio Nazionale qualora si tratti di componenti la struttura nazionale, dalla Direzione Nazionale qualora si tratti delle strutture regionali e dal Consiglio Regionale qualora si tratti delle

strutture sezionali. Essa opera d'ufficio con effetto retroattivo e viene formalizzata nella prima seduta dell'Organo competente.

2. L'accettazione di una carica incompatibile con un'altra comporta automaticamente l'esercizio dell'opzione per la carica accettata da ultimo e la conseguente decadenza dall'altra. In tal caso la decadenza opera con effetto dal momento dell'accettazione della carica incompatibile.

3. In ogni caso, nell'anno congressuale le eventuali opzioni per tutte le cariche devono comunque essere esercitate entro il termine di 15 giorni dal termine del Congresso, restando altrimenti efficace solo la precedente carica in essere.

4. Ai sensi dell'art. 22, comma 9, dello Statuto, per "infedeltà", oltre ai casi di cui all'art. 9, si intendono anche la violazione del segreto d'ufficio e ogni violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

5. In caso di supposta violazione del disposto del comma 10 dell'art. 22 dello Statuto Sociale, chiunque vi abbia interesse può ricorrere, a seconda della fattispecie, alle procedure di cui all'art. 9 e di cui all'art. 24 dello Statuto Sociale.

ART. 23 (R)

VOTAZIONI ED ELEZIONI, PRESENTAZIONE DELLE LISTE E ATTRIBUZIONE DEI SEGGI

1. Le votazioni nell'ambito degli Organi associativi avvengono, di norma, in modo palese. Le votazioni per le elezioni delle cariche sociali o riguardanti questioni personali si tengono a scrutinio segreto.

2. Le votazioni sono valide quando è presente la metà più uno dei componenti l'Organo, salvo quanto disposto per le Assemblee Sezionali.

3. È approvata la delibera che abbia riportato la maggioranza dei voti, salvo quanto diversamente disposto dallo Statuto. In caso di parità di voti, il voto del Presidente è dirimente.

4. Se si tratta di elezioni, risulta eletto il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti, salvo quanto diversamente disposto dallo Statuto o dal Regolamento. In caso di parità risulta eletto il più anziano per appartenenza continuativa all'Unione. In caso di ulteriore parità, risulta eletto il più anziano di età.

5. In caso di dimissioni o di vacanza comunque determinata negli Organi dell'Unione, si ha la sostituzione con il subentro dei non eletti che hanno avuto il maggior numero di voti, fino a sostituire un terzo dei componenti l'Organo inizialmente eletto. Qualora siano state presentate liste, il subentro dovrà avvenire soltanto nell'ambito della lista dell'eletto o degli eletti da sostituire. Quando le sostituzioni non siano possibili, anche per la già avvenuta sostituzione di un terzo dei componenti, si procederà a nuove elezioni, limitatamente al numero dei posti vacanti.

6. Ove si verificchino contestualmente le dimissioni, o la vacanza comunque determinata della maggioranza della propria componente elettiva dell'Organo, si procederà al suo rinnovo integrale. In tal caso l'Organo decaduto resterà in carica per l'ordinaria amministrazione per il tempo strettamente necessario a procedere al rinnovo dello stesso.

Elezioni alla carica di Presidente Nazionale e Consigliere Nazionale

7. Ciascun candidato alla carica di Presidente Nazionale deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una lista presentata per l'elezione del Consiglio Nazionale.

8. Ciascuna candidatura alla carica di Presidente Nazionale è collegata a una lista, che deve comprendere un numero di candidati non superiore a 32 (trentadue) e non inferiore a 16 (sedici). Qualora sia presentata una sola lista, i presentatori hanno l'obbligo di integrarne il numero fino a 24 (ventiquattro) candidati entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione. Con la lista deve anche essere indicato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente Nazionale.

9. Nella formazione delle liste deve essere assicurata la rappresentanza di genere, in misura non inferiore a un terzo dei candidati. Per ciascuna lista deve essere nominato un rappresentante di lista.

10. Ciascuna lista di candidati va presentata con apposita dichiarazione scritta. La presentazione delle liste deve essere accompagnata, a pena di nullità, dalla dichiarazione di collegamento con una candidata o un candidato alla carica di Presidente Nazionale. Tale dichiarazione di collegamento è efficace solo se convergente con analoga dichiarazione resa dalla candidata o candidato alla carica di Presidente all'atto di presentazione della predetta candidatura.

11. La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al Consiglio Nazionale e delle collegate candidature alla carica di Presidente Nazionale deve essere sottoscritta da almeno 30 congressisti non candidati nella lista stessa. Non si può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista, a pena di nullità della sottoscrizione stessa.

12. Le liste possono essere contraddistinte da una denominazione o con un simbolo.

13. Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato alla carica di Presidente Nazionale o Consigliere Nazionale, che deve contenere anche la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale si attesta che il candidato medesimo non si trova in alcuna delle cause di incandidabilità previste dalla legge o dallo Statuto Sociale. Per la compilazione di tale dichiarazione non è richiesta alcuna speciale formulazione.

14. Le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati e di accettazione della candidatura e contestuale insussistenza della condizione di incandidabilità devono essere firmate dal candidato o mediante firma digitale, o, in alternativa, con firma autografa accompagnata da copia del relativo documento di identità, e saranno verificate dalla Commissione di garanzia di cui ai successivi commi.

15. Non è consentito candidarsi in più liste per l'elezione del medesimo Organo, pena la nullità della propria candidatura e il deferimento automatico ai Proviviri che decideranno in merito prima dell'assise congressuale.

16. L'eventuale rinuncia alla candidatura va prodotta con le stesse modalità e negli stessi termini previsti per la presentazione delle candidature. Eventuali rinunce intervenute dopo la scadenza di detti termini esplicheranno effetti solo sul diritto

all'elezione del rinunciatario, non potendo più incidere sulla composizione e validità della lista.

17. La presentazione delle candidature alla carica di Presidente Nazionale e delle liste dei candidati alla carica di Consigliere Nazionale deve essere effettuata entro il termine di 30 giorni prima della data di apertura del Congresso. I candidati alle cariche suddette devono essere scelti tra i congressisti.

18. In tutti i casi di cui al presente articolo la modulistica necessaria sarà predisposta e resa disponibile a cura della Sede Nazionale.

19. La presentazione delle candidature e delle liste va indirizzata, in unica soluzione, alla Sede Nazionale, la quale provvede alla protocollazione, restituendo ricevuta a firma del Segretario Generale, o di un suo delegato, nella quale devono essere indicati gli estremi del protocollo e gli allegati alla lista.

Commissione elettorale di garanzia

20. Con la deliberazione di convocazione del Congresso, il Consiglio Nazionale, a maggioranza qualificata dei due terzi dei propri componenti, nomina una Commissione elettorale di garanzia, composta da tre membri effettivi e due supplenti, soci o non soci, individuati tra persone di provata capacità e specchiata moralità. Eventuali soci nominati nella Commissione non possono candidarsi ad alcuna carica elettiva o ad altra funzione nel Congresso in via di organizzazione.

21. La Commissione si insedia precedentemente all'atto di convocazione del Congresso ed elegge il proprio Presidente.

22. La Commissione elettorale di garanzia ha pieni poteri per lo svolgimento dei seguenti compiti:

- verifica della modulistica relativa alle operazioni di candidatura;*
- esame della regolarità delle candidature;*
- accertamento del rispetto dei termini previsti dallo Statuto e dal Regolamento Generale in tema di presentazione delle candidature;*
- verifica del numero dei presentatori e regolarità delle firme;*
- controllo delle dichiarazioni e della documentazione allegata;*
- controllo della reciprocità delle dichiarazioni di collegamento tra candidato alla carica di Presidente Nazionale e liste collegate;*
- controllo dei nominativi dei candidati;*
- controllo della corretta proporzione nella rappresentanza di genere in seno a ciascuna lista;*
- comunicazione delle candidature ammesse o non ammesse;*
- definizione di regole e di modalità di svolgimento e pubblicizzazione della "campagna elettorale" nell'ambito degli Organi associativi dell'Unione nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari, fatte salve le disponibilità di bilancio della Sede Nazionale, anche sulla base di un eventuale fondo di rimborso spese da conferire al termine dello svolgimento del Congresso Nazionale.*

23. La Commissione è supportata nel proprio operato dal Segretario Generale e dagli uffici della Sede Nazionale.

24. La Commissione comunica l'ammissione, l'eventuale esclusione, o ogni altra decisione in merito alle candidature entro il termine di 5 giorni dalla scadenza del termine di presentazione. Tali comunicazioni sono rese pubbliche tramite il sito web dell'Unione e sono indirizzate al rappresentante di lista.

25. Al termine delle operazioni di cui al comma precedente, la Commissione assegna per sorteggio un numero d'ordine a ciascuna lista.

26. Unicamente nel caso in cui, a seguito di una mancata ammissione ai sensi del presente articolo, la lista comprenda un numero di candidati inferiore a quello previsto dal comma 9, la Commissione notifica immediatamente la circostanza al rappresentante di lista che potrà provvedere, entro il termine perentorio di tre giorni, alla integrazione della lista attraverso la presentazione di altra candidatura secondo le modalità previste nel presente articolo.

27. Contro il provvedimento motivato di esclusione assunto dalla Commissione, i rappresentanti di lista possono ricorrere alla medesima Commissione per il riesame della decisione, entro il termine perentorio di tre giorni dalla comunicazione del provvedimento. La Commissione emette decisione definitiva e inappellabile nei quattro giorni successivi. In mancanza di espressa decisione, il ricorso dovrà intendersi respinto.

Nullità delle schede votate

28. Si ha la nullità totale della scheda votata nei seguenti casi:

- a) quando la scheda presenta scritture o segni tali da far ritenere in modo inoppugnabile che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
- b) quando la volontà dell'elettore si è manifestata in modo non univoco e non c'è possibilità, nemmeno attraverso il voto di preferenza, di identificare né il candidato alla carica, né la lista di candidati Consiglieri prescelti;
- c) nel caso siano espresse più preferenze di quanto consentito, ovvero preferenze per persone non candidate, ovvero preferenze per candidati di liste diverse.

Nullità delle preferenze espresse

29. La nullità del voto espresso per il candidato alla carica di Presidente Nazionale determina, in ogni caso, la nullità sia del voto di lista che dei voti di preferenza espressi nella scheda.

30. I voti di preferenza dovranno rispecchiare le proporzioni relative alla parità di genere, in ragione di almeno un terzo e due terzi. In caso contrario, tutte le preferenze saranno nulle. La nullità dei voti di preferenza non annulla comunque il voto alla lista, né quello al candidato Presidente, se validamente espressi.

31. La nullità del voto di lista determina, in ogni caso, la nullità dei voti di preferenza.

Attribuzione dei voti e dei seggi

32. Il voto si esprime su unica scheda nella quale indicare il nome del candidato Presidente, il numero della lista prescelta ed eventuali preferenze. Per i Consiglieri Nazionali potrà essere espresso un numero di preferenze massimo pari a sei candidati della stessa lista, a pena di nullità delle preferenze in eccedenza.

33. Il voto alla lista si intende attribuito anche al candidato Presidente collegato. Il voto espresso solo per il Presidente non va ad alcuna delle liste.

34. La ripartizione del numero dei seggi viene effettuata sulla base dei voti riportati dal candidato Presidente.

35. Viene eletto Presidente Nazionale il candidato alla carica che ha ottenuto il maggior numero di voti.

36. Vengono attribuiti alla lista collegata al candidato Presidente che risulta eletto almeno il 60 per cento dei seggi del Consiglio Nazionale, pari a quindici.

37. I restanti nove seggi sono ripartiti fra tutte le liste con il sistema proporzionale. L'eventuale primo seggio di ciascuna lista soccombente è attribuito al candidato alla carica di Presidente Nazionale a essa collegato.

38. Qualora il candidato Presidente risultato eletto abbia ottenuto meno del 60 per cento dei voti espressi, i seggi rimanenti, sempre nella misura di nove e sempre con il sistema proporzionale, vengono ripartiti solo tra le liste soccombenti.

39. Dopo l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista, vengono proclamati eletti Consiglieri Nazionali i relativi candidati, secondo la graduatoria decrescente formulata in base alle preferenze ottenute da ciascuno.

Altre elezioni

40. Per elezioni che non riguardino il Consiglio Nazionale, le candidature sono di norma formalizzate mediante la presentazione e la sottoscrizione di liste. Per le elezioni di competenza del Consiglio Regionale e del Consiglio Sezionale si applicano le disposizioni previste per la elezione degli Organi nazionali in quanto compatibili.

41. In presenza di una sola lista, è data facoltà di presentare candidature singole, secondo gli stessi tempi e le stesse modalità in vigore per la presentazione delle liste. Qualora non sia stata presentata alcuna lista, le eventuali candidature singole possono essere presentate fino a cinque giorni liberi prima dello svolgimento dell'Assemblea.

42. In caso non siano state presentate liste, o siano state presentate una o più liste, possono essere espresse preferenze per non più di un terzo dei componenti da eleggere, comunque tutti appartenenti alla stessa lista. Nel caso di presentazione di una sola lista e di candidature fuori lista le preferenze possono essere espresse o per i candidati appartenenti alla lista o per i candidati fuori lista, ma non per entrambi, a pena di nullità della scheda ai sensi del comma 29.

43. Lo spoglio dei voti sarà effettuato da un collegio di scrutinatori composto da almeno cinque componenti. In caso di elezioni senza il ricorso a sistema elettronico, almeno due dei componenti dovranno essere non vedenti che abbiano accertata conoscenza del sistema Braille.

44. I seggi vengono ripartiti con il metodo maggioritario nel modo seguente:

- a) nel caso di assenza di liste, i seggi vengono ripartiti in base alle preferenze ottenute da ciascun candidato;
- b) nel caso di presentazione di una lista e candidature fuori lista, la lista ottiene un numero di seggi proporzionale ai voti ottenuti e, comunque, non meno di due terzi dei componenti da eleggere. I rimanenti seggi vengono attribuiti in base alle preferenze ottenute fuori lista;

c) nel caso di presentazione di due liste, i seggi vengono ripartiti proporzionalmente ai voti, ma con riserva di un minimo dei due terzi dei seggi per la lista maggioritaria.

45. Per l'elezione del Collegio dei Probiviri non è richiesta la presentazione di liste, né di candidature (che possono comunque essere presentate), ferma restando la facoltà dei Consiglieri Nazionali di esprimere intenzioni di voto.

46. Per le elezioni di competenza dell'Assemblea Sezionale le liste di candidati dovranno essere depositate presso la segreteria sezionale entro le ore 12 del decimo giorno precedente l'Assemblea. Le liste devono essere sottoscritte presso gli uffici sezionali alla presenza di persona specificamente incaricata dal Consiglio Sezionale, oppure davanti a un notaio o ad altro pubblico ufficiale abilitato.

47. Ai sensi del comma precedente, le liste per le elezioni di competenza dell'Assemblea Sezionale devono essere presentate:

- per le Sezioni fino a 250 soci da almeno 10 soci;*
- per le Sezioni fino a 500 soci da almeno 15 soci;*
- per le Sezioni fino a 1500 soci da almeno 20 soci;*
- per le Sezioni con oltre 1.500 soci da almeno 30 soci.*

48. Le liste presentate dovranno comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere aumentato di un terzo e non inferiore ai due terzi degli stessi. Nella formazione delle liste deve essere assicurata la rappresentanza di genere in misura non inferiore a un terzo dei candidati. Per ciascuna lista deve essere nominato un rappresentante di lista.

49. Non è ammesso candidarsi in più liste per lo stesso Organo.

50. I candidati dovranno dichiarare la loro accettazione, sottoscrivendola alla presenza di una delle persone indicate nel comma 46.

51. L'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria o straordinaria deve indicare una o più persone delegate dal Consiglio Sezionale a raccogliere le firme di cui al precedente comma, nonché i giorni e l'orario in cui tale persona sarà a disposizione dei soci.

52. Per le votazioni a scrutinio segreto, in assenza di sistema elettronico di voto, il votante potrà, a sua scelta, avvalersi della scrittura in Braille o di quella usuale, cosiddetta in "nero".

53. In caso di elezioni con sistema tradizionale mediante schede, queste dovranno essere di dimensioni e colori diversi per ciascun Organo da eleggere, recando la scritta "Elezioni per..." seguita dalla denominazione dell'Organo da eleggere.

54. Il Presidente del seggio controlla che durante le elezioni una stessa persona non assista più di due elettori.

55. Le liste presentate a norma dei commi precedenti sono numerate per sorteggio, alla scadenza del termine di presentazione.

56. Il Presidente del collegio scrutinante, prima dell'inizio delle operazioni di voto, comunica agli elettori i nominativi contenuti in ciascuna lista, nonché il numero della lista di appartenenza.

57. Le operazioni di voto debbono essere organizzate in modo tale da garantire la segretezza del voto stesso e la libertà dell'elettore.

58. Nei casi in cui Statuto e Regolamento prevedano un quoziente che nelle singole fattispecie determini numeri non interi, le espressioni “almeno” o analoghe, vanno intese nel senso che si procede ad arrotondamento per eccesso; le espressioni “non superiori a” o analoghe, vanno intese nel senso che si procede ad arrotondamento per difetto. Negli altri casi la frazione di punto superiore a 0,50 si intende da arrotondare per eccesso, mentre la frazione di punto fino a 0,50 si intende da arrotondare per difetto.

ART. 24 (R)

RICORSI GERARCHICI

- 1. Salvo che non sia diversamente stabilito dallo Statuto e dal Regolamento, contro i provvedimenti adottati dagli Organi dell'Unione, chiunque vi abbia interesse può presentare ricorso come indicato all'art. 24, comma 1, dello Statuto Sociale.*
- 2. Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dalla adozione o dalla piena conoscenza dell'atto e, comunque, non oltre sei mesi dalla adozione del provvedimento impugnato.*
- 3. I provvedimenti adottati in violazione di norme statutarie o di principi generali dell'ordinamento sono sempre impugnabili.*
- 4. Una volta pervenuto il ricorso, entro quindici giorni devono essere chieste all'Organo impugnato le controdeduzioni, che devono pervenire entro quindici giorni dalla richiesta.*
- 5. L'Organo chiamato a esaminare il ricorso deve pronunciarsi entro sessanta giorni successivi al ricevimento delle controdeduzioni, nel caso di Consiglio Sezionale, Regionale e Direzione Nazionale, ed entro centoottanta giorni per il Consiglio Nazionale.*
- 6. Fino all'annullamento o revoca, gli atti impugnati non perdono la loro efficacia, salvo che l'Organo giudicante, su istanza del ricorrente, ne sospenda l'esecuzione per gravi motivazioni di opportunità e/o di merito.*

ART. 25 (R)

MODIFICHE DELLO STATUTO

- 1. Le proposte di modifica dello Statuto, eccettuate quelle di cui all'art. 25, comma 1, lett. d) dello Statuto, redatte in forma articolata di emendamenti, devono pervenire alla Direzione Nazionale almeno due mesi prima della data di inizio del Congresso. Le proposte dei congressisti devono pervenire al Presidente del Congresso entro il termine di dodici ore dall'apertura del Congresso.*
- 2. La Commissione congressuale per le modifiche statutarie coordina tutte le proposte, delibera sulla loro ammissibilità e le sottopone al voto del Congresso.*
- 3. Il Presidente del Congresso, per ciascun emendamento, dà la parola al coordinatore della Commissione per una breve illustrazione, concede un intervento a favore e uno contrario da parte dei congressisti e sottopone l'emendamento al voto. L'emendamento risulta approvato se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dell'Organo.*

ART. 27 (R)

VIGENZA DELLO STATUTO, REGIME TRANSITORIO.

- 1. L'art. 27 dello Statuto si applica nel senso che le modifiche alle norme statutarie non abbiano efficacia retroattiva ai sensi dell'art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile.*
- 2. Nel caso in cui le modifiche alle norme statutarie riguardino la composizione di uno degli Organi di cui all'art. 4 dello Statuto, le stesse si applicano solo a partire dal momento dello scioglimento o della decadenza dell'Organo stesso per una delle cause ordinarie o straordinarie previste dallo Statuto.*
- 3. Nel caso di vacanza, comunque determinata, di uno o più componenti di uno degli Organi di cui all'art. 4 dello Statuto, tale tuttavia da non determinarne lo scioglimento, si provvede alla sostituzione solo allorquando il numero dei componenti rimasti in carica sia inferiore rispetto a quello previsto dalle modifiche statutarie entrate in vigore ai sensi dell'art. 27 dello Statuto.*